

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3551}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANDI, PISAPIA, MANCUSO, TRANTINO, TASSONE, MAZZOCCHI,
MIGLIORI, DELL'UTRI, SAPONARA, RIVELLI, LUCCHESI, ME-
NIA, BERGAMO, ZACCHERA, MARTINI, RUSSO, CUCCU, GARRA,
GASTALDI, MITOLO, TRINGALI, CONTENTO, ANTONIO PEPE,
RICCIO, PEZZOLI, PROIETTI, DI COMITE, CUSCUNÀ, DIVELLA,
CONTE, GIANNATTASIO, NUCCIO CARRARA, FEI, FRIGATO,
URSO, GALEAZZI, CONTI, D'IPPOLITO**

Agevolazioni in favore del settore cinematografico

Presentata il 9 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Risulta urgente e necessario equiparare la situazione della nostra produzione cinematografica a quella degli altri Paesi dell'Unione europea. Si è infatti dimostrata esigenza improrogabile delle legislazioni cinematografiche europee una salvaguardia del prodotto interno che non si traduca esclusivamente in misure restrittive nei riguardi dei film provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le cinematografie di Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e dei loro Paesi di area si stanno

ampiamente giovando di provvedimenti che hanno introdotto misure di incentivazione talvolta sostenute da una flessibilizzazione delle quote di schermo. Rispetto ad esse la nostra cinematografia deve essere messa in condizione di recuperare il ritardo accumulato e di ritrovare la dimensione artistica, culturale e di mercato dei suoi anni migliori.

Per raggiungere un simile obiettivo è indispensabile imprimere un'energica e decisiva spinta propulsiva all'interno del settore.

La presente proposta di legge intende pertanto affiancarsi alle varie iniziative — prese nel recente passato a sostegno di alcuni segmenti del panorama cinematografico — e si basa sulla consapevolezza della necessità di coinvolgere nell'opera di rilancio tutte indistintamente le categorie che lavorano nel e per il cinema italiano, nella coscienza dell'inopportunità di provvedimenti che nell'intento di tutelarne alcune ne penalizzino altre.

Si tratta di una premessa essenziale poiché su di essa si misura la volontà reale di uscire dalle generiche dichiarazioni di intenti, di superare le preclusioni ideologiche e di intervenire nel concreto, incisivamente e trasversalmente, da un capo all'altro del variegato e prezioso universo di professionalità che costituiscono il vero patrimonio del nostro cinema.

La presente proposta di legge prevede un sistema di agevolazioni per le imprese che intendano reinvestire i loro utili nel settore cinematografico, articolato diversificatamente a seconda che dette imprese appartengano al mondo della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico o provengano da settori diversi da quello dello spettacolo.

Essa istituisce, inoltre, una nuova identità — la quota di diffusione — intesa a garantire un'effettiva presenza nelle sale delle pellicole prodotte, tramite l'acquisizione di giorni di programmazione.

Si tratta di una misura che, a differenza di altri provvedimenti a carattere più spiccatamente impositivo, gratifica il lavoro dei produttori, autori e tecnici senza penalizzare l'attività degli esercenti in quanto assicura loro un introito minimo in linea con quello medio conseguito dalle sale utilizzate nello stesso periodo dell'anno precedente senza impedire, naturalmente, che una volta esauriti i giorni di programmazione sostenuti dalla quota di diffusione, la programmazione stessa possa continuare qualora il riscontro degli incassi effettivi del film sia tale da considerarne conveniente un prolungamento, a prescindere da ogni forma di sostegno.

La presente proposta di legge disciplina, quindi, le forme in cui simili provvedimenti

sono applicabili anche a film coprodotti insieme ad imprese di Paesi appartenenti all'Unione europea.

Essa prevede, infine, la possibilità di applicare la quota di diffusione anche ai film sostenuti dal finanziamento statale. Lo scopo è di evitare il ripetersi dei numerosi casi — che spesso rappresentano occasione di frustrazione e contrarietà per gli autori — in cui a film prodotti con encomiabili intenti non si offre la possibilità di misurarsi con il pubblico, svuotandoli così, di fatto, della loro stessa ragione d'essere.

Le ipotesi formulate nella presente proposta di legge si ispirano alla logica — generalmente conosciuta come l'istituto del *tax shelter* — che, per mezzo di misure di defiscalizzazione e di reinvestimento degli utili, ha dato, ad esempio, un impulso straordinario alla cinematografia e a tutta la produzione di *fiction* tedesca. Del resto, autorevoli rappresentanti di numerose forze politiche, di governo e non, hanno già affermato, nelle precedentemente citate dichiarazioni di intenti, che a tale logica sarebbe utile ed opportuno rifarsi.

Tuttavia la presente proposta di legge amplia ed integra i dettami di quell'impostazione con misure specifiche mirate a colmare carenze tipicamente nazionali e pericolosamente sul punto di diventare croniche che si manifestano nel paradosso di un numero di film prodotti che non trova uscita nelle sale o, se la trova, non se ne avvantaggia.

Essa avvantaggia indistintamente tutte le categorie professionali che operano nel mondo del cinema ed è in grado di provocare un poderoso ritorno occupazionale sul cinema stesso e sul suo indotto.

Se ne giovano i produttori che hanno utili da reinvestire. Se ne giovano quelli che non ne hanno, ma che possono fungere da punto di riferimento per capitali provenienti da altri settori dello spettacolo o da settori diversi da quello dello spettacolo.

Se ne giovano i distributori per i medesimi motivi.

Se ne giova la trasparenza delle rispettive contabilità.

Se ne giovano gli esercenti che vedono dilatarsi la stagione cinematografica. Essi possono così aprirsi alle fonti più disparate di sperimentazione commerciale, garantiti dai rischi che queste altrimenti comporterebbero.

Se ne giovano gli autori, sia che realizzino film commerciali, per il sicuro aumento della produzione, sia che realizzino film di impegno; poiché, come già in passato i momenti di congiuntura favorevole hanno dimostrato, un incremento dei capitali disponibili allarga gli orizzonti degli imprenditori fino a comprendere le opere di prestigio.

Se ne giovano i registi esordienti, per le cui opere prime o seconde si ricorre prevalentemente al finanziamento statale, in quanto possono finalmente avere la garanzia che le loro fatiche avranno il riscontro di un pubblico pagante.

Ma, soprattutto, se ne giovano i rappresentanti delle categorie che sono, da sempre, uno degli assi portanti della nostra industria cinematografica e che rischiano di sparire, così come sono già spariti, negli ultimi anni, i grandi depositi di arredamento, di costumi, di strumenti di scena;

alcuni stabilimenti di sviluppo e stampa e molti teatri di posa, costretti a trasformarsi in garage o centri commerciali. Si tratta delle migliaia di tecnici e maestranze per i quali la presente proposta di legge può rappresentare un'inversione di rotta poiché, da anni, i più celebri e qualificati emigrano verso altre cinematografie mentre i meno noti o meno fortunati ripiegano su un lavoro sempre più precario e dequalificato.

E, in ultimo, ma non per ultimo, se ne giova il pubblico nel suo complesso che potrà godere di un'offerta di film più vasta, differenziata e distribuita nel tempo.

Anche in questo frangente il nostro mercato cinematografico si accomunerebbe a quello degli altri Paesi europei e non, nei quali le nuove uscite si succedono nell'arco di tutto l'anno senza soluzione di continuità.

Questa è una proposta di legge innovativa e trasparente, per riportare sviluppo, occupazione e prestigio al cinema italiano. Una proposta di legge concepita per chi vi lavora e per chi lo ama.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge ha per oggetto:

a) le agevolazioni per il reinvestimento nel settore cinematografico;

b) le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui alla lettera *a)* al film cinematografico, lungo o cortometraggio in pellicola, sia esso a soggetto od opera documentaria o d'animazione, italiano, nella sua più vasta concezione artistica, culturale e spettacolare, e al film cinematografico di coproduzione, maggioritaria o minoritaria, con imprese appartenenti a Paesi membri della Unione europea.

ART. 2.

1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore all'80 per cento degli utili dichiarati da imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria tenuta ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che venga impiegata indifferentemente nella produzione, distribuzione, diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti e di coproduzione con Paesi appartenenti alla Unione europea.

ART. 3.

1. Non concorre a formare reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 40 per cento degli utili dichiarati da imprese operanti in settori diversi da quello dello spettacolo, che abbiano la contabilità ordinaria tenuta ai sensi degli articoli 13 e

18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico, la impieghino indifferentemente nella produzione, distribuzione, diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione con Paesi appartenenti alla Unione europea.

ART. 4.

1. Le agevolazioni competono fino alla concorrenza del costo del film, delle spese di distribuzione, o delle quote di diffusione di cui all'articolo 5.

ART. 5.

1. Le imprese o le associazioni di imprese che utilizzano le agevolazioni per i reinvestimenti nel settore cinematografico devono obbligatoriamente destinare il 20 per cento dell'ammontare della somma reinvestita nell'acquisizione di giorni di programmazione. L'entità di questi ultimi deriva dal risultato della divisione tra il citato 20 per cento, definito come quota di diffusione, e la media degli incassi giornalieri conseguiti nell'anno precedente a quello di uscita del film, dai cinema delle città le cui sale si intende utilizzare, nel bimestre corrispondente.

2. La quota di diffusione frutta, pertanto, giorni di programmazione indipendentemente dal bimestre e dalle città che l'impresa che gode dell'agevolazione ritiene di scegliere.

3. L'ammontare giornaliero della quota di diffusione si aggiunge all'incasso effettivo conseguito dal film nei giorni di programmazione corrispondenti a formare l'introito complessivo della sala. Esso è ripartito secondo le percentuali consuete tra produttore, distributore, esercente, Società italiana autori ed editori (SIAE) e Stato.

4. L'opportunità di accedere alle agevolazioni per i reinvestimenti nel settore

cinematografico previste dalla presente legge è estesa anche ai film coprodotti insieme ad imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 la quota di diffusione deve essere calcolata sull'ammontare degli utili che l'impresa nazionale o l'associazione di imprese nazionali intendono investire nel film di co-produzione e deve essere utilizzata per acquisire giorni di programmazione di quello stesso film sul territorio nazionale.

ART. 6.

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con un'aliquota massima che è annualmente indicata mediante decreto del Ministro delle finanze.

2. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito.

3. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio del film e di termine delle attività che concorrono unitariamente alla produzione ed alla diffusione dello stesso.

4. Per usufruire dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3, il film e le attività che concorrono unitariamente alla realizzazione e alla diffusione dello stesso devono essere iniziati entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

5. La data di inizio del film, quella di ultimazione delle attività relative alla diffusione nelle sale, secondo quanto previsto dal precedente articolo, e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e diffusione nelle sale, devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

ART. 7.

1. Le imprese cinematografiche che, per la copertura di una parte o di tutto il costo del film e delle spese di distribuzione, si avvalgono del fondo di garanzia, disciplinato dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, o siano ammesse alla concessione di mutui di cui all'articolo 28 della citata legge n. 1213 del 1965, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, possono utilizzare le agevolazioni sugli utili reinvestiti per finanziare la quota di diffusione fino alla misura del 20 per cento del fondo di garanzia o del mutuo erogato.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 1, le imprese cinematografiche possono attingere a utili propri o ricorrere agli utili di altra impresa. Tale impresa, successivamente a tale intervento, acquisisce la qualifica di produttrice associata alla quale, su queste basi, spetta la quota di proventi in misura corrispondente al capitale investito.

ART. 8.

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata e applica una soprattassa annua pari al doppio dell'imposta non pagata.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

